
INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI

ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013

31 dicembre 2019

Gruppo CREDIT SUISSE ITALY

Indice

Sommario

Introduzione	4
Note	5
1. Obiettivi e politiche di gestione del rischio	6
1.1 - Individuazione dei rischi	7
1.2 - Valutazione/misurazione dei rischi	7
1.3 - Controllo interno	8
1.4 - Reporting	10
1.5 - Tipologie di rischio	11
1.6 - Profilo di rischio complessivo associato alla strategia aziendale	12
1.7 - Dispositivi di governo societario	13
2. Ambito di applicazione	16
3. Fondi Propri	17
3.1 - Riconciliazione Patrimonio Netto del Gruppo / Fondi Propri consolidati	18
4. Requisiti di capitale	19
5. Esposizione al rischio di controparte	21
6. Riserve di capitale	22
7. Rettifiche per il rischio di credito	23
7.1 - Definizioni di esposizioni scadute e deteriorate ai fini contabili	23
7.2 - Descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore generiche e specifiche	24
8. Uso degli ECAI	27
9. Esposizione al rischio di mercato	28
10. Rischio operativo	29
11. Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione	30
12. Politica di remunerazione	31
12.1 - Processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione comprese, se del caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del "Comitato remunerazioni", su eventuali consulenti esterni dei cui servizi la Banca si è avvalsa, e sul ruolo degli organi e delle funzioni interessate.	31
12.2 - Collegamento tra remunerazione e performance	33
12.3 - Caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione	33
12.4 - Rapporti tra componente fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'art. 94, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2013/36/UE	38
12.5 - Criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione	39

12.6 - Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e ogni altra prestazione non monetaria	39
12.7 - Analisi quantitativa	41
13. Leva finanziaria.....	42
14. Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito	43
14.1 Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.	44
15. Attività impegnate e non impegnate	45

Introduzione

Il Regolamento EU n. 575 del 27 Giugno 2013 (di seguito “CRR”- *Capital Requirements Regulation*) prevede in capo alle banche specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali delle logiche e degli strumenti finalizzati all'identificazione, alla misurazione e alla gestione dei rischi.

Nel rispetto di tali obblighi, Credit Suisse (Italy) S.p.A. (di seguito “la Banca”), capogruppo del Gruppo Bancario Credit Suisse Italy (di seguito “Gruppo”), provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni, secondo quanto previsto dalle Disposizioni in tema di “Informativa da parte degli enti” di cui alla Parte Otto del CRR:

- Obiettivi e politiche di gestione del rischio
- Ambito di applicazione
- Fondi propri
- Requisiti di capitale
- Esposizione al rischio di controparte
- Riserve di capitale
- Rettifiche per il rischio di credito
- Uso delle ECAI
- Esposizione al rischio di mercato
- Rischio operativo
- Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione
- Politica di remunerazione
- Leva finanziaria
- Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
- Attività impegnate e non impegnate

La Banca pubblica la presente Informativa al Pubblico sul proprio sito internet:

<https://www.credit-suisse.com/it/it/private-banking/informativa-al-pubblico.html>

Con riferimento all'informativa al Pubblico della Casa Madre svizzera Credit Suisse Group AG, la stessa è disponibile al seguente link:

<https://www.credit-suisse.com/corporate/en/investor-relations/financial-and-regulatory-disclosures/regulatory-disclosures/pillar-3-disclosures.html>

Il bilancio d'esercizio e consolidato della Banca sono pubblicati in Camera di Commercio.

Note

Le informazioni quantitative contenute nelle Tavole seguenti sono espresse in migliaia di euro.

1. Obiettivi e politiche di gestione del rischio

In linea con quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni delle banche, la Banca ha adottato il proprio *Risk Appetite Framework* (RAF), approvato dal Consiglio di Amministrazione e rivisto con cadenza almeno annuale, nel quale, oltre ad essere richiamati i limiti che caratterizzano la *risk capacity* della Banca (massimo rischio assumibile nel rispetto dei requisiti regolamentari o imposti dall'Autorità di vigilanza), sono descritti i parametri quantitativi e qualitativi che definiscono la propensione al rischio (*risk appetite*), complessiva e per ciascuna delle tipologie di rischio che caratterizzano l'operatività del Gruppo alla luce del modello di business e del piano strategico, con la previsione di soglie di tolleranza per i rischi più rilevanti.

Il RAF prevede specifici limiti e parametri quantitativi per i rischi quantificabili e standard qualitativi minimi per i rischi non quantificabili e per il rischio operativo, nonché le modalità per la determinazione della propensione al rischio complessiva in base agli obiettivi definiti nell'ambito del processo di pianificazione strategica. Sono stati identificati alcuni tipi di eventi e di operazioni, qualificabili come di "maggior rilievo" che, in linea con le Disposizioni di vigilanza di cui sopra, sono oggetto di un parere preventivo sulla coerenza con il RAF da parte della Funzione di controllo dei rischi della Banca. Le modifiche del RAF che non siano proposte dalla Funzione di controllo dei rischi sono soggette al parere consultivo di quest'ultima.

La Banca ha adottato un proprio Piano di risanamento, coerentemente con le norme del Testo Unico Bancario e con le Disposizioni regolamentari applicabili. Tale documento specifica le misure e le azioni che la Banca si prefigge di adottare al verificarsi di eventi che possano compromettere la sua situazione patrimoniale e finanziaria. Le soglie definite per gli indicatori di rischio previsti nell'ambito del Piano di risanamento sono oggetto di monitoraggio e reporting interno nell'ambito del complessivo processo di gestione dei rischi della Banca.

Il processo di gestione dei rischi rappresenta, in linea con la definizione contenuta nelle Disposizioni di vigilanza, l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Il processo di gestione dei rischi della Banca nonché l'ICAAP/ILAAP prevede quindi lo svolgimento di attività di:

- individuazione dei rischi;
- valutazione/misurazione dei rischi;
- controllo interno;
- reporting.

Si riassumono di seguito i contenuti salienti di tali attività.

1.1 - Individuazione dei rischi

L'individuazione dei rischi consiste essenzialmente nell'analisi delle diverse tipologie di rischio connesse ai processi aziendali nonché ai prodotti e servizi offerti, tenuto conto del modello di business, degli obiettivi strategici, del contesto di riferimento e delle politiche del Gruppo Credit Suisse. I rischi individuati sono considerati nell'ambito sia del RAF, ai fini della determinazione del *risk appetite* (tenuto conto dei limiti regolamentari che definiscono la *risk capacity* della Banca), sia dell'ICAAP e dell'ILAAP, ai fini del calcolo del capitale a copertura dei vari rischi a cui il Gruppo è soggetto. Il RAF, l'ICAAP e l'ILAAP sono oggetto di aggiornamento in presenza di nuovi rischi in precedenza considerati come non applicabili all'attività del Gruppo e comunque vengono rivisti con cadenza almeno annuale.

1.2 - Valutazione/misurazione dei rischi

Le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi della Banca sono definite in coerenza con la sua classe dimensionale di appartenenza secondo quanto previsto nell'ambito delle Disposizioni di vigilanza sull'ICAAP ("Classe ICAAP 3", alla quale appartengono i Gruppi bancari e le banche che utilizzano metodologie standardizzate ai fini del calcolo del requisito di capitale, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale pari o inferiore a 4 miliardi di euro) e sull'ILAAP.

In particolare, le metodologie di misurazione del capitale a copertura dei rischi sono le seguenti:

- metodo standardizzato, con l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito secondo quanto previsto dal CRR, per il rischio di credito;
- metodo del valore di mercato per il rischio di controparte;
- metodo base per il rischio operativo;
- metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- metodo previsto per le banche appartenenti alla suddetta classe ICAAP 3 per il rischio di concentrazione.

Con riferimento al rischio di tasso di interesse, la Banca ha adottato un modello per il calcolo del capitale interno coerente con la metodologia interna di gestione del rischio di tasso basata sul *mismatch* delle scadenze di attività e passività. Tale metodologia, data la ridotta propensione al rischio di tasso di interesse da parte della Banca, si differenzia rispetto a quanto previsto al riguardo dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di ICAAP, in quanto prevede la collocazione del 100% della raccolta a vista (c/c passivi) nella fascia temporale a vista (componente "core") delle fasce temporali previste, senza distinzione tra controparti *retail* e *wholesale*, anziché la collocazione nella fascia temporale a vista del solo 25% della raccolta a vista da controparti *retail* (e del 50% della raccolta a vista da controparti *wholesale*) e la parte rimanente nelle 11 fasce temporali successive a quella a vista (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni"), come invece previsto nel Disposizioni di Vigilanza.

Con riferimento ai rischi non misurabili e, in particolare, al rischio strategico e al rischio reputazionale nonché per il rischio operativo (che ricomprende il rischio di condotta, il rischio AML ed il rischio informatico secondo le definizioni contenute nelle Disposizioni di vigilanza), la gestione del rischio è attuata mediante specifici presidi organizzativi e procedurali minimi, previsti anche nel RAF in quanto attraverso di essi trova espressione il *risk appetite* della Banca per tali rischi, il cui funzionamento e modalità di applicazione sono regolati nelle procedure aziendali, finalizzati al controllo e alla mitigazione dei rischi stessi.

Relativamente al rischio di liquidità, nell'ambito dell'ILAAP, in attesa dell'introduzione di un limite regolamentare minimo per il coefficiente di finanziamento stabile (c.d. "Net Stable Funding Ratio" – NSFR) a partire dal 28.6.2021 a seguito dell'applicazione del Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "CRR2"), la Banca monitora i propri limiti interni minimi relativi al coefficiente di copertura della liquidità ("Liquidity Coverage Ratio" – LCR) previsto dal CRR e dal Regolamento delegato EU n. 61/2015 come modificato a seguito del Regolamento EU 1620/2018 nonché degli indicatori di preallerta sulla base delle caratteristiche dell'operatività e delle politiche del Gruppo Credit Suisse. La Banca valuta inoltre l'impatto sul rischio di liquidità di scenari sfavorevoli in relazione alla propria operatività attraverso l'effettuazione di appositi stress test.

Relativamente al rischio paese sono previsti limiti interni relativi alle esposizioni verso clienti, verso società del Gruppo Credit Suisse e verso banche ed enti finanziari esteri non appartenenti al Gruppo Credit Suisse.

Per quanto riguarda il rischio di trasferimento, la Banca valuta il rischio di assumere esposizioni verso clienti il cui debito nei confronti della stessa sia fonte di rischio di cambio per il cliente (essendo le entrate di quest'ultimo denominate in una divisa diversa da quella in cui è denominato il credito della Banca) e ha fissato un limite interno all'esposizione massima verso tali clienti.

Con riferimento al rischio di leva finanziaria eccessiva, la Banca si è data un limite minimo interno per il coefficiente di leva finanziaria previsto dal CRR e dal Regolamento delegato EU n. 62/2015, superiore a quello regolamentare previsto, pari al 3%, anche in questo caso a partire dal 28.6.2021 con l'applicazione delle modifiche al CRR apportate con il sopra ricordato "CRR2".

Per la determinazione del requisito di capitale a fronte del rischio creditizio verso clienti, la Banca adotta le tecniche di attenuazione del rischio di credito ammissibili ai fini della determinazione del requisito di capitale secondo le previsioni del CRR. Inoltre, per garantire il rispetto del limite previsto dalla normativa di vigilanza della Banca d'Italia in materia di attività di rischio verso soggetti collegati (e, conseguentemente, anche ai fini del calcolo del requisito di capitale per il rischio creditizio), la Banca ha adottato le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation* – "CRM") anche con riferimento alle esposizioni verso il Gruppo Credit Suisse, tramite la sottoscrizione di appositi contratti di compensazione delle poste in bilancio e di pegno su titoli obbligazionari e contante.

Per le diverse tipologie di garanzie considerate eleggibili ai fini della normativa sulla CRM viene controllato il rispetto delle condizioni generali e specifiche richieste dalla normativa stessa per l'eleggibilità delle garanzie ai fini del requisito di capitale.

1.3 - Controllo interno

La Banca si è dotata di un sistema dei controlli interni costituito, in linea con la definizione contenuta nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;

- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione ai singoli rischi che caratterizzano l'operatività e previsti nel RAF;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite;
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni della Banca è basato su tre livelli di controllo, di seguito descritti, e un livello degli Organi amministrativi in cui vengono prese le decisioni correlate ai rischi e alle azioni da porre in essere per ottimizzare l'organizzazione ed il sistema dei controlli interni, mentre il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001 svolgono i controlli di rispettiva competenza.

I compiti delle funzioni aziendali di controllo previsti dalle Disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni sono assegnati alla Funzione di Internal Audit, alla Funzione Compliance, alla Funzione Antiriciclaggio e alla Funzione di Controllo dei rischi.

La Funzione di Internal Audit svolge i controlli di terzo livello ed è in delega totale alla Casa Madre svizzera Credit Suisse AG, con individuazione di un referente interno per l'attività di audit oggetto del relativo contratto di outsourcing. Tali controlli sono volti, da un lato, a controllare la regolarità dell'operatività e quindi anche l'effettiva operatività dei presidi posti in essere per il governo dei fattori di rischio che caratterizzano i diversi ambiti operativi del Gruppo e, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, ai processi di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

I controlli di secondo livello sono svolti: i) dalla Funzione Compliance e dalla Funzione Antiriciclaggio, alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione, che svolgono rispettivamente i controlli della specie riguardanti il rischio di non conformità alle norme e i rischi di coinvolgimento in reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; ii) dalla Funzione di Controllo dei rischi (*Risk Management*), che si avvale di strutture specializzate a svolgere con professionalità, competenza e indipendenza i compiti attribuiti in merito all'attività di presidio di secondo livello dei rischi, ed, in particolare: i) l'*Operational Risk Management* per i rischi operativi; ii) il *Credit Risk Management Controls* per i rischi di credito, di concentrazione, paese e di trasferimento; iii) il *Financial Planning, Controlling & MIS* per i rischi finanziari, le quali comunicano al *Chief Risk Officer (CRO)* i dati e le informazioni sugli indicatori di rischio previsti nonché le eventuali criticità, ai fini dell'apposita reportistica di sintesi sui rischi per i Vertici aziendali. In tale contesto la responsabilità della Funzione di Controllo dei rischi è ricondotta ad unità mediante l'individuazione di un unico responsabile nella figura del CRO. L'ICT Risk & Compliance riferisce sia al *Chief Risk Officer* sia al Responsabile della Funzione Compliance, per gli aspetti di rispettiva competenza, in merito ai controlli di secondo livello sul rischio informatico e sulla normativa in materia di ICT.

Con specifico riferimento alla Funzione di Controllo dei rischi:

- tale funzione è indipendente dalle strutture operative e di *front-office*, separata dalle altre funzioni aziendali di controllo e fa riferimento alla vigente Regolamentazione, conformandosi ai criteri ivi espressi;
- il responsabile della Funzione (responsabile dell'Ufficio *Chief Risk Officer*) è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, e riferisce direttamente allo stesso;
- annualmente alla Funzione sono assegnate da parte del Consiglio di Amministrazione risorse finanziarie, attivabili autonomamente, propedeutiche all'esercizio dei suoi compiti;
- essa ha accesso a tutte le attività svolte dalla Banca nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti;
- organizzazione, compiti, responsabilità e modalità di funzionamento della stessa Funzione di Controllo dei rischi sono descritti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. La configurazione della Funzione è stata definita tenendo conto delle dimensioni del Gruppo e delle principali tipologie di rischio che caratterizzano l'operatività dello stesso in base al modello di business e al RAF.

I controlli di primo livello hanno per obiettivo l'esecuzione giornaliera dei controlli operativi volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati all'interno delle strutture operative e di *back office*; sono svolti con frequenza predeterminata e costante e solitamente eseguiti su ogni transazione anche con l'ausilio di strumenti informatici di controllo.

Al fine di rinforzare le attività di controllo di primo livello è stata realizzata una griglia di controlli che incrocia quelli di linea, assegnata al Management del Gruppo, con l'obiettivo di monitorare e migliorare il processo nel suo complesso. L'infrastruttura tecnologica è soggetta a politiche e procedure di controllo e sicurezza ed alla periodica attività di verifica da parte di apposite strutture.

1.4 - Reporting

I flussi informativi nei confronti degli Organi amministrativi e di Controllo del Gruppo riguardanti le diverse tipologie di rischio sono caratterizzati da tempistiche e contenuti predefiniti e coinvolgono, in particolare, le funzioni aziendali di controllo nonché l'Unità *Chief Financial Officer* (CFO) relativamente alla quantificazione dei requisiti patrimoniali e del capitale interno a fronte dei rischi di primo e di secondo pilastro.

Con specifico riferimento alla **Funzione di Controllo dei rischi**:

- in linea con le Disposizioni di vigilanza sul sistema dei controlli interni delle banche, la Funzione presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale un programma di attività in cui sono identificati e valutati i principali rischi a cui il Gruppo è esposto e sono programmati i relativi interventi di gestione, tenendo conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli sia di eventuali nuovi rischi identificati;
- annualmente, a resoconto dell'attività per l'anno precedente, la Funzione presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale una relazione dell'attività svolta nell'anno solare precedente, che illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e gli interventi da adottare a parere della Funzione per la loro rimozione;

- con cadenza mensile (bimestrale per i mesi di Luglio e Agosto) la Funzione trasmette all'Amministratore Delegato e al Top Management aziendale (trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale) un apposito report di sintesi, che funge da compendio unitario delle informazioni relative a tutti i rischi che caratterizzano l'operatività rientranti nel perimetro di responsabilità della Funzione;
- valuta, almeno annualmente, la robustezza e l'efficacia del programma delle prove di stress della Banca e la necessità di aggiornamento dello stesso;
- la Funzione riferisce, per gli aspetti di propria competenza, in ordine alla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e, in ogni caso, informa tempestivamente gli organi aziendali su ogni violazione o carenza rilevante riscontrate.

1.5 - Tipologie di rischio

Il Gruppo applica il processo di gestione sopra descritto ai seguenti rischi:

Rischi del “Primo Pilastro”

Rischio di credito, che comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione;

Rischio di mercato, che comprende: rischi di posizione, regolamento e concentrazione, con riferimento al portafoglio di negoziazione ed il rischio di cambio e di posizione su merci, con riferimento all'intero bilancio;

Rischio operativo: inteso come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni nell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nell'ambito del rischio operativo si intende qui ricompreso il rischio informatico, pur avendo quest'ultimo risvolti anche di carattere strategico e reputazionale.

Altri Rischi (rischi del “Secondo Pilastro”)

Rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie;

Rischio di tasso di interesse (o “*Interest Rate Risk arising from non-trading book activities*” – “*IRRBB*”): derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse;

Rischio di liquidità: rischio, gestito nell'ambito dell'ILAAP, di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di

smobilizzare gli attivi della Banca (*market liquidity risk*) a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze;

Rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;

Rischio di trasferimento: rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;

Rischio di leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;

Rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto, anche ai fini del calcolo del requisito di capitale o ai fini dell'applicazione del limite previsto dalle Disposizioni di vigilanza in tema di attività di rischio verso soggetti collegati;

Rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;

Rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine del Gruppo da parte di clienti, controparti, azionisti della Banca, investitori o Autorità di vigilanza;

Rischio di condotta: nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o negligente;

Rischio informatico (IT): il rischio di perdite corrente o potenziale dovuto all'inadeguatezza o al guasto di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l'integrità, l'accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati;

Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML): nell'ambito del rischio operativo, rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dalle ripercussioni, anche reputazionali, di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

1.6 - Profilo di rischio complessivo associato alla strategia aziendale

Alla luce del proprio modello di business, del piano strategico triennale e dell'esperienza precedente, la Banca ha definito nel proprio RAF specifici limiti, standard minimi organizzativi e politiche di gestione del rischio.

I sistemi in atto di gestione dei vari rischi che interessano l'operatività del Gruppo sopra sintetizzati sono da ritenersi adeguati rispetto al profilo e della strategia della Banca.

Al fine di fornire una panoramica della gestione del rischio si segnala che a fine 2019 il profilo di rischio della Banca trovava riflesso nei seguenti importi del capitale a fronte dei singoli rischi quantificati dalla Banca nell'ambito dell'ICAAP:

Tipologia di rischio	Capitale interno
Credito	80.676
Mercato	24
Operativo	15.111
Concentrazione	8.880
Tasso d'interesse	337
Totale	105.028

Per converso, il livello di rischio complessivo previsto dalla Banca per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici, riflesso nel sistema dei limiti interni e risultante dalla stima del capitale interno per fine 2019, effettuata nell'ambito dell'ICAAP, era pari a Euro 107.200 mila.

1.7 - Dispositivi di governo societario

a) il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di gestione (Consiglio di Amministrazione);

Con l'eccezione dell'Amministratore Delegato, che svolge i ruoli esecutivi propri della funzione nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio, nessun incarico operativo è stato attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto tali.

b) la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di gestione e le loro effettive conoscenze, competenze e esperienza;

La Banca, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario dettate da Banca d'Italia, si è dotata di regole al fine di identificare la composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione. Tali previsioni contenute nello Statuto della Banca (art. 10), sono riflesse nelle procedure e nei regolamenti della stessa.

Si richiede quindi che gli amministratori:

- siano dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca. Devono possedere competenze opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, indipendentemente dal rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV;
- indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio, al riparo da indebite influenze di azionisti o altri soggetti.

Particolare attenzione viene posta sull'individuazione di tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono infatti compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

L'autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate a tali compiti, sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della Banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Numero complessivo dei Consiglieri

Lo Statuto della Banca prevede che il Consiglio di amministrazione sia formato da 3 a 9 Consiglieri. A fine 2019, il Consiglio era composto di 5 componenti, che consentono di rappresentare l'azionista, riflettendo le competenze necessarie in relazione al modello di business della Banca e ai controlli interni. Nel Consiglio, sono presenti due amministratori indipendenti, uno dei quali è anche il Presidente che vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

c) la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;

Anche in considerazione delle politiche internazionali sulla diversità del Gruppo Credit Suisse, in occasione del rinnovo del Consiglio si è garantita una diversificazione di genere dei componenti del Consiglio stesso, nel rispetto delle più elevate competenze professionali, nominando amministratore la responsabile della funzione di *Chief Compliance Officer for International Wealth Management* della Casa madre svizzera.

d) se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;

La Banca ha istituito il *Risk Management Committee*. Il *Risk Management Committee* si riunisce in via ordinaria con frequenza mensile e ha funzione consultiva e propositiva per l'Amministratore Delegato, agendo come punto di raccolta e discussione delle principali tematiche di gestione dei rischi previsti nel RAF. Tale Comitato è presieduto dal *Chief Risk Officer* (CRO) e ne fanno parte l'Amministratore Delegato, il COO, il CFO, il Responsabile della Funzione Compliance, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, il Responsabile della Funzione Legale, il Responsabile dell'Ufficio *Credit Risk Management*, il Responsabile dell'Ufficio *ITS Cross Asset Execution* (ufficio che svolge le attività di gestione della tesoreria della Banca), il Responsabile della Funzione *Information Technology* ed il Responsabile dell'Ufficio *First Level of Defense Support*.

e) la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di gestione.

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del Sistema dei controlli interni, la Banca ha identificato le modalità di coordinamento e collaborazione ed i flussi informativi tra le varie funzioni aziendali, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

In tal senso, coerentemente con quanto previsto nelle linee guida di Gruppo del Sistema dei controlli interni, è stato rinnovato dal Consiglio di amministrazione tenutosi il 28 aprile 2016 il documento riportante "Coordinamento, interazione e flussi informativi tra le varie funzioni e organi con compiti di controllo Credit Suisse Italy" in cui è prevista la declinazione operativa dei principi di collaborazione e coordinamento tra le funzioni di controllo e gli Organi Aziendali sia della Capogruppo che delle Società del Gruppo.

Le Funzioni Aziendali di controllo (Internal Audit, Compliance, Antiriciclaggio e Funzione di controllo dei rischi) e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 trasmettono tra l'altro al Consiglio di Amministrazione, secondo le periodicità previste dalle procedure interne, le informazioni in merito a:

- 1) evoluzione dei rischi aziendali;
- 2) carenze riscontrate nell'attività di controllo e le azioni di rimedio ipotizzate/pianificate intraprese;
- 3) pianificazione e consuntivazione delle attività;
- 4) eventuali violazioni (es. violazioni che possono comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale, danni di reputazione, malfunzionamenti di procedure informatiche critiche).

Con riferimento ai primi due punti, le funzioni sopra menzionate, predispongono verso gli Organi Aziendali, ciascuna per quanto di propria competenza, i flussi informativi:

- ad evento, che nei casi di particolare gravità saranno oggetto di reportistica specifica;
- periodici, finalizzati a fornire una rappresentazione complessiva delle tematiche legate alla gestione dei rischi.

2. Ambito di applicazione

Gli obblighi di informativa degli enti previsti nel CRR si applicano al Gruppo.

Credit Suisse (Italy) S.p.A. è Capogruppo del Gruppo Bancario Credit Suisse Italy iscritto al n. 3089 dell'Albo dei gruppi bancari ex art. 64 del Testo Unico Bancario. Fa parte del Gruppo Bancario Credit Suisse Italy, oltre alla stessa Credit Suisse (Italy) S.p.A., la Credit Suisse Servizi Fiduciari s.r.l., autorizzata all'esercizio dell'attività di amministrazione fiduciaria di patrimoni (ex Legge n. 1966/1939), anch'essa con sede legale e direzione generale in Milano, Via Santa Margherita, 3 ed un capitale sociale di Euro 590.000. La Credit Suisse Servizi Fiduciari s.r.l. è iscritta nella Sezione Separata dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 del Testo Unico Bancario.

Entrambe le società vengono consolidate integralmente per quanto riguarda sia il bilancio sia i coefficienti patrimoniali.

Non vi sono società controllate non incluse nel consolidamento.

Denominazione imprese	Sede	Consolidamento Società	
		Bilancio	Prudenziali
Credit Suisse (Italy) S.p.A.	Milano	Consolidamento integrale	Consolidamento integrale
Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l.	Milano	Consolidamento integrale	Consolidamento integrale

3. Fondi Propri

Di seguito si riporta la riconciliazione fra Fondi Propri Consolidati e Patrimonio netto contabile consolidato al 31 dicembre 2019.

Gli strumenti di capitale sono rappresentati essenzialmente da azioni ordinarie e utili non distribuiti.

	Fondi Propri Consolidati
Elementi di capitale primario di classe 1	
Strumenti di capitale	170.000
Utili non distribuiti e altre componenti di conto economico complessivo accumulate	40.987
Totale elementi di capitale primario di classe 1	210.987
Detrazioni dagli elementi di capitale primario di classe 1	
Detrazioni dei Beni Immateriali	(585)
Detrazione delle imposte differite attive che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee	(4.337)
Totale detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1	(4.922)
Totale Fondi Propri Consolidati	206.065

	Patrimonio netto del Gruppo
Capitale (azioni ordinarie)	170.000
Riserve	40.987
Utili del periodo	9.054
Totale Patrimonio netto del Gruppo	220.041

3.1 - Riconciliazione Patrimonio Netto del Gruppo / Fondi Propri consolidati

Fondi propri consolidati	206.065
Utile del periodo: utili dell'esercizio 2019 non inclusi nei fondi propri al 31 dicembre 2019 in quanto al 31 dicembre 2019 non ancora verificati dalla società di revisione	9.054
Detrazioni dagli elementi di capitale primario di classe 1	4.922
Patrimonio Netto del Gruppo	220.041

4. Requisiti di capitale

Come sopra evidenziato, il Gruppo appartiene alla “Classe ICAAP 3”, nella quale sono compresi i Gruppi bancari e le banche che utilizzano metodologie standardizzate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale pari o inferiore a 4 miliardi di euro.

Il Gruppo si è dotato di un processo di controllo prudenziale finalizzato a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici a fronteggiare tutti i rischi rilevanti con riferimento al Gruppo bancario (ICAAP). Il capitale interno è calcolato su base sia consuntiva sia previsionale. La determinazione del capitale interno complessivo su base previsionale è effettuata utilizzando il piano strategico triennale ed il budget annuale, individuando i parametri che influenzano l'incidenza del rischio nonché le componenti del capitale e prevedendone la futura evoluzione. Il processo stesso tiene conto dei limiti che caratterizzano la propensione al rischio (*risk appetite*) della Banca, complessiva e per ciascuna delle suddette tipologie di rischio che caratterizzano l'operatività del Gruppo alla luce del modello di business e del piano strategico.

Tale processo:

- è formalizzato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi amministrativi ed è proporzionato alle caratteristiche, dimensioni e complessità dell'attività svolta;
- considera sia i rischi di primo pilastro sia gli altri rischi (c.d. “secondo pilastro”) richiamati nel Paragrafo 1 del presente documento (“Obiettivi e politiche di gestione del rischio”);
- in coerenza con l'appartenenza alla classe ICAAP 3, le tecniche di misurazione dei rischi di credito, di mercato ed operativo sono le stesse utilizzate per la determinazione dei requisiti regolamentari.
- il capitale interno è calcolato per i rischi del primo pilastro e per i rischi di concentrazione e di tasso di interesse con i criteri di misurazione descritti nel Paragrafo 1. del presente documento. Come già evidenziato, per i rischi di liquidità, paese, di trasferimento e di leva finanziaria eccessiva sono stati definiti specifici limiti interni e sistemi di controllo e per i restanti rischi di secondo pilastro sono operanti presidi organizzativi e procedurali volti a prevenirne/attenuarne la manifestazione. Specifici standard qualitativi minimi per la gestione dei rischi non quantificabili nonché del rischio operativo sono stati previsti nel RAF.

Di seguito sono riportati gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (rilevanti ai fini del calcolo del requisito di capitale), con applicazione della percentuale dell'8% per ciascuna delle classi di esposizioni previste al 31 dicembre 2019.

CLASSE DI ESPOSIZIONE	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	IMPORTI PONDERATI	REQUISITO
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali	648'163	-	-
Esposizioni verso o garantiti da enti	714'260	7'506	601
Esposizioni verso imprese	2'185'486	823'992	65'920
Esposizioni al dettaglio	380'259	65'591	5'247
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	146'766	51'368	4'109
Esposizioni scadute	1	2	-
Esposizioni in strumenti di capitale	32'965	32'965	2'637
Altre esposizioni	27'274	27'030	2'162
Totale	4'135'174	1'008'454	80'676

Di seguito sono riportati i requisiti in materia di fondi propri al 31 dicembre 2019

Rischio di credito (metodo standardizzato con applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito)	80.676
Rischio di mercato	24
Rischio operativo (metodo base)	15.111
Totale requisiti di capitale	95.811

Attività di rischio ponderate	1.197.638
CET1 ratio (Fondi propri/Attività di rischio ponderate)	17,2%

I fondi propri della Banca al 31 dicembre 2019 erano interamente rappresentati da capitale primario di classe 1.

5. Esposizione al rischio di controparte

Questo rischio per la Banca è di entità ridotta ed è riferibile essenzialmente alle operazioni in cambi a termine effettuate con la clientela e con la controllante Credit Suisse AG. La compravendita in conto proprio di divise, anche con regolamento a termine, è infatti presente quotidianamente a seguito dell'esecuzione degli ordini di compravendita di valute impartiti dalla clientela. Fatta salva tale operatività, non sono invece effettuate operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati (cosiddetti derivati "OTC"). Le procedure interne prevedono l'attribuzione di limiti operativi per ciascuna controparte, previo accurato processo di selezione.

I limiti interni per l'operatività in cambi a termine identificano il massimale di operatività che la Banca concede ai singoli clienti. I limiti assegnati alla clientela per le operazioni in valuta presuppongono adeguati livelli di conoscenza dell'operatività e profilo di rischio da parte del cliente nonché l'assunzione di idonee garanzie da parte della Banca.

Il metodo di calcolo dell'esposizione, definito nei regolamenti e nelle procedure interne, è il metodo del valore di mercato previsto dal CRR.

Non si configurano impatti in termini di garanzie che la Banca dovrebbe fornire in caso di abbassamento della valutazione del merito creditizio della Casa Madre svizzera a fronte dell'operatività sopra descritta.

Alla luce di quanto sopra, di seguito è riportato il dettaglio a fine 2019 dei derivati finanziari, aventi *fair value* positivo, che quindi generano il rischio di controparte per classe di esposizione.

CLASSE DI ESPOSIZIONE	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	IMPORTI PONDERATI	REQUISITO
Esposizioni verso enti	632	126	10
Esposizioni verso imprese	405	405	32

6. Riserve di capitale

L'importo della riserva di capitale anticiclica specifica della Banca (come prevista dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia) è stato pari a zero lungo tutto il 2019.

7. Rettifiche per il rischio di credito

7.1 - Definizioni di esposizioni scadute e deteriorate ai fini contabili

Le esposizioni deteriorate, coerentemente con le Disposizioni regolamentari applicabili, sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: rappresentano il complesso delle esposizioni creditizie, per cassa e “fuori bilancio”, nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca (sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese). In base alle Disposizioni di vigilanza applicabili sono incluse in questa categoria anche le esposizioni oggetto di concessione (“*Non-performing exposures with forbearance measures*”) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze.

Inadempienze probabili (*unlikely to pay*): esposizioni per le quali la Banca ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. La valutazione del probabile inadempimento del debitore è operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Come previsto nella regolamentazione di vigilanza:

- il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che si trova nella suddetta situazione è classificato come “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze;
- un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate è ricondotta fra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore;
- tra le inadempienze probabili sono inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*”;

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti. Come per le due precedenti categorie, anche tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*”.

7.2 - Descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore generiche e specifiche

I crediti sono costituiti da attività finanziarie verso clientela e verso banche, con pagamenti fissi o determinabili e che non sono quotate in un mercato attivo. I crediti sono iscritti alla data di sottoscrizione del contratto.

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie in esame sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In questi termini, l'attività è riconosciuta in bilancio per un ammontare pari al valore di prima iscrizione diminuito dei rimborsi di capitale, più o meno l'ammortamento cumulato (calcolato col richiamato metodo del tasso di interesse effettivo) della differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza (riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente alla singola attività) e rettificato dell'eventuale fondo a copertura delle perdite. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri dell'attività, per capitale ed interesse, all'ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti all'attività finanziaria medesima. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l'effetto economico dei costi/proventi direttamente attribuibili ad un'attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica dell'attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.

I criteri di valutazione sono strettamente connessi all'inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre *stage* (stadi di rischio creditizio) previsti dall'IFRS 9, l'ultimo dei quali (*stage 3*) comprende le attività finanziarie deteriorate di cui sopra e i restanti (*stage 1 e 2*) le attività finanziarie in bonis (con lo *stage 2* che comprende le attività che hanno comunque avuto un significativo aumento del rischio di credito dal momento della loro prima iscrizione in bilancio).

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico:

- all'atto dell'iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni dell'ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese riferibili all'intera vita residua prevista contrattualmente per l'attività;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove – dopo che si è verificato un incremento significativo del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale – la "significatività" di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione all'adeguamento delle rettifiche di valore cumulate per tener conto del

passaggio da una perdita attesa lungo l'intera vita residua dello strumento ("*lifetime*") ad una a dodici mesi.

Le attività finanziarie in esame, ove risultino in bonis, per tener conto delle previsioni del principio contabile IFRS 9, sono sottoposte ad una valutazione, volta a definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto creditizio (o "tranche" di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) ed *exposure at default* (EAD), derivati dai modelli in uso dalla Capogruppo e opportunamente corretti.

Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito (*Stage 2*), si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di valore (*Stage 3*), l'importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell'attività – classificata come "deteriorata", al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la medesima controparte – e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L'importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad ogni posizione e tiene conto di informazioni *forward looking* e dei possibili scenari alternativi di recupero.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie.

Il tasso effettivo originario di ciascuna attività rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a Conto Economico. La ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento finanziario avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche.

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono appostati nel margine di interesse.

Di seguito è riportato l'ammontare dell'esposizione totale al 31 dicembre 2019 al netto delle compensazioni contabili senza tener conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e l'ammontare medio dell'esercizio.

CLASSE DI ESPOSIZIONE	VALORE DELL'ESPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	VALORE DELL'ESPOSIZIONE MEDIA 2019
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali	648'163	681'234
Esposizioni verso o garantiti da enti	714'260	719'961
Esposizioni verso imprese	2'185'486	2'186'989
Esposizioni al dettaglio	380'259	390'021
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	146'766	160'132
Esposizioni scadute	1	3
Esposizioni in strumenti di capitale	32'965	33'036
Altre esposizioni	27'274	13'891
Totale	4'135'174	4'185'267

Al 31 dicembre 2019, l'ammontare complessivo delle esposizioni creditizie deteriorate era pari a Euro 1.421 (Euro 2,9 milioni circa a fine 2018).

Con riferimento alla distribuzione geografica delle esposizioni:

- L'esposizione verso amministrazioni centrali e banche centrali è rappresentata essenzialmente della liquidità depositata presso la Banca d'Italia.
- L'esposizione verso enti è rappresentata soprattutto dalla liquidità depositata presso la casa madre svizzera Credit Suisse AG.
- L'esposizione verso imprese al dettaglio è rappresentata soprattutto da clientela residente in Italia.

8. Uso degli ECAI

Ai fini della determinazione delle ponderazioni per il rischio di credito nell'ambito del metodo standardizzato, il Gruppo ha scelto di avvalersi di rating esterni forniti da *Standard & Poor's Rating*, *Moody's* e *Fitch* per le classi di esposizioni relative a:

- esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
- esposizioni verso organismi del settore pubblico;
- esposizioni verso enti.

Ai fini dell'associazione tra il rating esterno delle tre ECAI di cui sopra con le classi di merito previste dal CRR, vengono utilizzate le tabelle presenti nel sito internet della Banca d'Italia¹

Di seguito vengono riportate le esposizioni a fine 2019 con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito.

CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI MERITO	VALORE DELL'ESPOSIZIONE	IMPORTI PONDERATI
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali	1	648'163	-
	1	5'742	1'148
Esposizioni verso enti	2	693'077	3'911
	3	15'441	2'112
Totale		1'362'423	7'172

¹ **Fitch:** http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c263/mapping-agenzie-esterne/fitch_mapping.pdf

S&P: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c263/mapping-agenzie-esterne/SeP.pdf>

Moody's: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c263/mapping-agenzie-esterne/moodys_mapping.pdf

9. Esposizione al rischio di mercato

Al 31 dicembre 2019 il requisito in materia di fondi propri derivante dall'esposizione al rischio di mercato era riconducibile unicamente al rischio di cambio ed era pari a Euro 24 mila.

10. Rischio operativo

La metodologia adottata dal Gruppo per il calcolo del requisito patrimoniale relativo al rischio operativo – per la cui definizione si rimanda al Paragrafo 1 del presente documento, nella parte descrittiva delle definizioni dei “Rischi del Primo Pilastro” - prevede l'utilizzo del metodo base (*Basic Indicator Approach*), in cui il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nella somma degli elementi elencati nella tabella 1 di cui all'art. 316, 1° comma, del CRR.

Il requisito patrimoniale è pari al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante di cui sopra, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre 2019). Qualora una di tali osservazioni risulti negativa o nulla, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Il requisito viene quindi determinato come media delle sole osservazioni aventi valore positivo.

Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito viene determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili.

In caso di cessione o acquisizione di segmenti di operatività, tali eventi incidono sul calcolo del requisito patrimoniale soltanto a partire dalla data di perfezionamento dell'evento e non comportano pertanto modifiche a ritroso dell'indicatore rilevante.

11. Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione

Il concetto di Rischio di Tasso di interesse (IRRBB) si riferisce al portafoglio bancario escluso il portafoglio di negoziazione a fini di Vigilanza. È quindi riferibile ai disallineamenti fra la struttura temporale delle poste attive e passive nella gestione della liquidità ed alle conseguenze che un movimento della curva dei tassi potrebbe generare in virtù di tali disallineamenti.

Le principali fonti del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario per la Banca derivano dalle operazioni effettuate con clientela. Si tratta principalmente di operazioni di impiego, per il tramite di finanziamenti erogati, e di raccolta attraverso depositi passivi. La politica adottata per la gestione del rischio di tasso di interesse è ispirata a criteri di prudenza e prevede la minimizzazione del rischio tramite la copertura, di norma effettuata con la Casa Madre, delle eventuali esposizioni, attive e passive, sulle diverse scadenze. Il rischio viene calcolato, controllato (con cadenza settimanale) e limitato utilizzando il metodo del *Mismatch* delle scadenze di attività e passività.

Come già evidenziato (cfr. paragrafo 1) la Banca ha adottato un modello per il calcolo del capitale interno per il rischio di tasso di interesse coerente con la metodologia interna di gestione del rischio di tasso basata sul *mismatch* delle scadenze di attività e passività. Tale metodologia, data la ridotta propensione al rischio di tasso di interesse da parte della Banca, si differenzia rispetto a quanto previsto al riguardo dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in quanto prevede la collocazione del 100% della raccolta a vista (c/c passivi) nella fascia temporale a vista (componente "core") delle fasce temporali previste, senza distinzione tra controparti *retail* e *wholesale*, anziché la collocazione nella fascia temporale a vista del solo 25% della raccolta a vista da controparti *retail* (e del 50% della raccolta a vista da controparti *wholesale*) e la parte rimanente nelle 11 fasce temporali successive a quella a vista (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni").

Il capitale interno sul portafoglio bancario al 31 dicembre 2019 a fronte del rischio di tasso d'interesse, calcolato con la metodologia semplificata prevista nell'ambito della normativa di vigilanza sull'ICAAP, ammonta a Euro 337 mila circa.

12. Politica di remunerazione

12.1 - Processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione comprese, se del caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del “Comitato remunerazioni”, su eventuali consulenti esterni dei cui servizi la Banca si è avvalsa, e sul ruolo degli organi e delle funzioni interessate.

In data 30 aprile 2020, l'Assemblea dei Soci della Banca ha approvato un documento che formalizza le politiche di remunerazione dei propri organi sociali, dirigenti, dipendenti, agenti e collaboratori.

Le politiche di remunerazione sono predisposte nel rispetto della vigente regolamentazione, in stretta conformità con quanto previsto dalle politiche di remunerazione del Gruppo Credit Suisse. Specifiche previsioni sono individuate con riferimento al personale più rilevante.

Le principali fonti normative alle quali le politiche di remunerazione della Banca fanno riferimento sono rappresentate essenzialmente dalle Disposizioni Banca d'Italia in materia di “politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”, di cui alla Circolare n.285/2013, che hanno adeguato la normativa italiana agli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea in vigore dal 1 gennaio 2017 in materia di sane politiche di remunerazione.

Le Politiche di Remunerazione del Gruppo Credit Suisse e della Banca sono basate sui seguenti principi:

- Rispondenza a criteri di prudente gestione del rischio e ragionevolezza della remunerazione, nelle componenti fissa e variabile, e dei sistemi di incentivazione;
- Approccio meritocratico, che valorizza l'allineamento tra performance aziendali e individuali;
- Definizione di linee guida nella determinazione degli obiettivi, nella valutazione della performance;
- Analisi annuale del posizionamento della Banca nel mercato di riferimento e dell'equilibrio tra i vari elementi della retribuzione.

In linea con le Disposizioni di Vigilanza di cui alla suddetta Circolare n. 285 in materia di Governo societario, la Banca ha effettuato un processo di autovalutazione, al termine del quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non dotarsi di un Comitato per la Remunerazione. A tale conclusione si è pervenuti adottando il criterio di proporzionalità nell'applicazione delle Disposizioni stesse e, in particolare, sulla base della considerazione che la struttura proprietaria della Banca - caratterizzata dal controllo sostanzialmente totalitario della Banca da parte dell'Azionista e dalla conseguente attività di direzione e coordinamento esercitata dallo stesso - e la contenuta articolazione territoriale della stessa sono indici di un limitato grado di complessità operativa e organizzativa. In conformità alle Disposizioni, le funzioni del Comitato per la Remunerazione sono svolte dal Consiglio di Amministrazione, in particolare con il contributo dei componenti indipendenti.

L'esame degli ulteriori elementi previsti nelle Disposizioni porta a ritenere che la Banca appartenga alla categoria delle "Banche di minori dimensioni o complessità operativa", con la conseguente applicazione del relativo regime ai sensi delle medesime Disposizioni; ciò può concludersi sulla base degli approfondimenti effettuati - in particolare in virtù di un totale attivo inferiore ai 3,5 miliardi di Euro e della non "significatività" ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento UE 1024/20132 (in tema di compiti specifici della Banca centrale europea in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi)- e tenendo altresì conto delle altre circostanze rilevanti nonché delle indicazioni interpretative che è stato possibile desumere dalle Disposizioni e dal processo di consultazione.

Il Consiglio di Amministrazione elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione della Banca ed è responsabile della sua corretta attuazione. Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti dell'eventuale procedimento di esclusione del personale più rilevante e ne rivede periodicamente i relativi criteri. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale. Le funzioni aziendali competenti (in particolare Funzione *Human Resources* – "HR", Funzione Compliance e Funzione di Controllo dei rischi) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione, con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni tenute a svolgere controlli anche ex post. Conseguentemente, il coinvolgimento della Funzione Compliance in questa fase consiste nell'esprimere una valutazione in merito alla rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione al quadro normativo.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione almeno per i seguenti soggetti (ove presenti): gli amministratori esecutivi, i direttori generali, i condirettori generali, i vice direttori generali e figure analoghe, i responsabili delle principali linee di business, funzioni aziendali o aree geografiche, coloro che riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, i responsabili e il personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo.

Esso assicura, tra l'altro, che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie nonché del Codice Etico, promuovendo l'adozione di comportamenti ad essi conformi.

Con specifico riferimento al compenso degli amministratori - componente fondamentale delle Politiche di Remunerazione - giova sottolineare che il compenso è attribuito esclusivamente ai consiglieri non dipendenti di società del gruppo Credit Suisse, secondo valori di mercato. Nei confronti degli amministratori non esecutivi non viene prevista alcuna componente variabile.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione che siano assunti presso società del Gruppo Credit Suisse non è prevista alcuna remunerazione per la carica, con la sola eccezione dell'Amministratore Delegato. In tale caso, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 2389 del Codice civile, lo Statuto

² Ulteriore requisito previsto dalle Disposizioni per considerare la Banca una "banca di minori dimensioni o complessità operativa".

prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche sia stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La Funzione Compliance verifica tra l'altro la coerenza delle Politiche di Remunerazione con la normativa primaria e regolamentare applicabile, mentre la Funzione di controllo dei rischi contribuisce ad assicurare la coerenza del sistema di remunerazione con il RAF, anche attraverso la definizione degli indicatori di rischio da utilizzare per i meccanismi di correzione (ex ante ed ex post) e si esprime sulla corretta attivazione di questi ultimi.

La Funzione di revisione interna verifica con frequenza almeno annuale la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alle disposizioni di vigilanza applicabili.

12.2 - Collegamento tra remunerazione e performance

Il collegamento tra remunerazione e performance è garantito dal sistema proceduralizzato a livello di Gruppo Credit Suisse denominato "MyPerformance", che permette di allineare la componente variabile della remunerazione del singolo collaboratore con i risultati del Gruppo Credit Suisse e della Banca - nel contesto degli interessi di medio-lungo periodo degli azionisti e dei clienti.

Il processo di *MyPerformance* si articola in 3 fasi:

- definizione degli obiettivi (primo trimestre): Manager e collaboratore concordano gli obiettivi dell'anno;
- revisione di metà anno (secondo/terzo trimestre): in questa occasione Manager e collaboratore discutono la performance rispetto agli obiettivi posti. È possibile aggiungere e/o aggiornare gli obiettivi;
- revisione di fine anno (quarto trimestre): il collaboratore inserisce la propria autovalutazione. Il Manager riceve l'autovalutazione, discute formalmente il documento con il collaboratore, inserisce i propri commenti e definisce la valutazione finale del collaboratore.

Gli obiettivi definiti per il collaboratore nell'ambito del processo *MyPerformance* si articolano in obiettivi di contributo e obiettivi di competenza.

Gli obiettivi di contributo misurano gli elementi quantitativi richiesti dal ruolo, come ad esempio la raccolta netta per un *Relationship Manager* o la realizzazione di un progetto per un *Project Manager*.

Gli obiettivi di competenza misurano gli elementi qualitativi richiesti dal ruolo e si ispirano al Modello di Competenze definito dal Gruppo Credit Suisse.

12.3 - Caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione

Nella definizione delle politiche di remunerazione, non può non tenersi conto della struttura proprietaria della Banca, della sua appartenenza ad un Gruppo bancario internazionale e della soggezione a direzione e coordinamento della Capogruppo. Il controllo sostanzialmente totalitario da parte di un unico socio (l'Azionista) comporta infatti che ogni decisione in merito alle remunerazioni di amministratori, dipendenti, agenti e collaboratori trova origine e riscontro nelle politiche adottate a livello di gruppo Credit Suisse, che risultano quindi determinanti sia nella definizione dei criteri per la fissazione degli importi e degli obiettivi, sia nella suddivisione tra la componente fissa e la componente variabile della remunerazione. La remunerazione dei dipendenti della Banca si articola in una componente fissa ed in una variabile, oltre all'attribuzione di benefit addizionali.

La componente fissa, riconosciuta in sede di avvio dell'attività di collaborazione con amministratori, dipendenti, agenti e collaboratori, è determinata secondo parametri di mercato, correlati con le caratteristiche professionali dell'interessato.

La componente variabile è principalmente collegata alle performance dell'interessato, oltre che all'effettività e stabilità dei risultati maturati a livello di gruppo Credit Suisse, nel corso dell'anno precedente.

I risultati individuali di performance sono valutati, con il processo di *MyPerformance*, in base sia a criteri quantitativi che qualitativi, incluso l'utilizzo di indicatori di rischio ("KRI" - *Key Risk Indicators*: quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: reclami/cause sul comportamento dell'*advisor*, qualità dei *Know your client* redatti, qualità delle disposizioni di compravendita titoli raccolte dai clienti, *error rate*, ecc.) per le persone operanti nell'ambito dell'area commerciale appartenenti alla Divisione IWM (*International Wealth Management*) con assegnato un peso predefinito, come previsto dal sistema di *MyPerformance*.

La componente variabile della retribuzione tiene conto dei rischi e dei risultati del Gruppo Credit Suisse, della Banca, delle singole *business unit* e funzioni, dei rischi e dei risultati qualitativi e quantitativi individuali.

In caso di mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale previsto nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, la Banca non potrà assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali, né pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato.

L'ammontare complessivo della retribuzione variabile (c.d. "*bonus pool*") si basa su risultati effettivi e duraturi tenendo conto di obiettivi di natura anche qualitativa. Il *bonus pool* è determinato in misura sostenibile rispetto alla situazione patrimoniale della Banca, tenuto conto degli obiettivi strategici della stessa e del RAF. Il *bonus pool*, sia quello riconosciuto che quello effettivamente erogato, non limita la capacità della Banca di mantenere un livello di patrimonializzazione adeguato rispetto ai rischi effettivamente assunti: in caso di esigenze di rafforzamento patrimoniale il *bonus pool* potrà essere ridotto e/o verranno applicati meccanismi di correzione ex post come meglio identificati nel prosieguo del presente documento.

La composizione della parte variabile della remunerazione ("*Discretionary Incentive Award*", "*Master Share Plan*" ecc.) e le modalità di erogazione della stessa sono regolati dagli organi centrali del Gruppo Credit Suisse e sono oggetto di revisione annuale.

La Banca adotta piani di incentivazione basati su un arco di tempo di valutazione della performance (cd. *accrual period*) annuale agganciati agli obiettivi e alla durata del proprio piano strategico e sottoposti a meccanismi di correzione al netto dei rischi coerenti con gli indicatori utilizzati dalle funzioni aziendali di controllo.

Qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale differita e corrisposta in strumenti finanziari non è inferiore al 35% e può superare il 50% della remunerazione variabile. Gli strumenti finanziari differiti corrisposti al personale più rilevante sono altresì soggetti ad un periodo di *retention* di 12 mesi. Gli strumenti finanziari differiti corrisposti al resto del personale sono soggetti ad un periodo di *retention* di 3 mesi. Per gli strumenti finanziari differiti il periodo di *retention* inizia dalla fine del c.d. periodo di *vesting* della quota di remunerazione differita.

Per importo di remunerazione variabile particolarmente elevato si intende il minore tra: i) il 25 per cento della remunerazione complessiva media degli *high earners* italiani, come risultante dal più recente rapporto pubblicato dall'Autorità Bancaria Europea; ii) 10 volte la remunerazione complessiva media dei dipendenti della Banca. Per la Banca il livello di remunerazione variabile che rappresenta un importo particolarmente elevato è pari a 424.809 Euro lordi. Tale importo è aggiornato con cadenza almeno triennale.

La componente variabile della remunerazione del personale più rilevante è soggetta a differimento per un periodo non inferiore a 3 anni, in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla Banca. Inoltre, tra la fine dell'*accrual period* e il pagamento della retribuzione differita deve intercorrere un periodo di almeno un anno.

Retribuzioni legate alla permanenza del personale (e.g. *retention bonus*), sebbene non collegate ad obiettivi di performance, costituiscono forme di remunerazione variabile e come tali sono soggette a tutte le regole a esse applicabili.

La Banca generalmente non ammette remunerazione variabile garantita, fatta salva, in casi eccezionali, l'assunzione di nuovo personale limitatamente al primo anno di impiego³.

Una remunerazione volta a compensare il nuovo personale da eventuali contrazioni o azzeramenti di compensi (per effetto di meccanismi di *malus* o *claw back*) derivanti da precedenti impieghi attenua l'incentivo delle risorse a operare correttamente e rende meno stretto il collegamento dei compensi con la performance e i rischi. Per limitare questo effetto, la remunerazione concordata con la Banca – quale

³ La remunerazione variabile garantita non è soggetta alle disposizioni sulla struttura della remunerazione variabile ma concorre a determinare il limite al rapporto tra remunerazione fissa e variabile, salvo che sia corrisposta in un'unica soluzione al momento dell'assunzione.

nuovo datore di lavoro – non può tenere indenne il nuovo personale da tali contrazioni o azzeramenti, e – fermo restando il caso della remunerazione variabile garantita – è ovviamente soggetta a tutte le regole applicabili in base alle Politiche di Remunerazione e incentivazione della Banca (e.g., limiti ai compensi; obblighi di differimento e *retention*; pagamento in strumenti finanziari; *malus*; *claw back*).

In linea con quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza, le politiche di remunerazione prevedono inoltre che la componente variabile della remunerazione sia assoggettata a meccanismi di correzione ex post, finalizzati alla riduzione del valore della componente variabile stessa ove ciò si giustifichi alla luce di risultati negativi fatti registrare dalla Banca negli anni immediatamente successivi a quello in cui la componente variabile è riconosciuta. In particolare, tali meccanismi sono impliciti nella natura stessa della remunerazione in relazione alla porzione di componente variabile che viene corrisposta in azioni della Casa Madre svizzera (il cui valore evidentemente sconta l'eventuale performance negativa del gruppo Credit Suisse); inoltre, con riferimento alla porzione di componente variabile corrisposta in forma di *cash plans*, tali piani prevedono correttivi, sia in aumento che in diminuzione, in dipendenza della performance del gruppo Credit Suisse.

In particolare, la Banca, nel rispetto delle scadenze di cui alla Sez VII (della Parte Prima, Titolo, IV, Capitolo 2) della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e compatibilmente con quanto consentito dai contratti collettivi applicati, adeguerà i contratti individuali alle previsioni contenute al punto 5, par. 2.1, Sez III (della Parte Prima, Titolo, IV, Capitolo 2) della medesima Circolare n. 285.

Attraverso specifiche pattuizioni e nei limiti consentiti dai contratti collettivi, la componente variabile della remunerazione verrà sottoposta a meccanismi di *malus* e *claw back* nei termini di seguito esposti.

Sono soggetti a *claw back* gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare:

1. comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla Banca, da cui sia derivata una perdita significativa per la Banca o per la clientela;
2. ulteriori comportamenti non conformi alle disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a eventuali codici etici o di condotta applicabili alla Banca, nei casi espressamente previsti dal Gruppo;
3. violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e seguenti del Testo Unico Bancario o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
4. comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

I meccanismi di *malus* sono applicati, oltre che nei casi 1,2, 3 e 4 di cui sopra, anche con riferimento alla performance al netto dei rischi effettivamente assunti e all'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità della Banca.

Le clausole di *claw back* trovano applicazione per almeno 3 anni dal pagamento della singola quota di remunerazione. Con specifico riferimento al personale più rilevante, le clausole di *claw back* trovano applicazione per almeno 5 anni dal pagamento della singola quota di remunerazione.

Le condizioni di funzionamento attualmente in essere sono regolate in un'apposita Policy del Gruppo Credit Suisse (*Covered Employee general Malus and Clawback policy addendum alla Group Compensation policy*). Le condizioni di funzionamento attualmente in essere e gli effetti di eventuali procedimenti disciplinari a carico del personale sull'applicazione dei meccanismi di correzione ex post saranno decisi in conformità rispetto a quanto previsto dalla Policy di Gruppo sopra citata.

Relativamente alla remunerazione degli agenti, essa si compone di:

- una parte ricorrente, prevista dal Contratto di Agenzia, determinata in misura percentuale su categorie di prodotti e su servizi di investimento prestati dalla Banca (provvigioni), in linea con quanto praticato comunemente dal mercato di riferimento e nel rispetto del migliore interesse per i clienti. Questa parte di remunerazione ricorrente provvigionale è corrispondente alla c.d. parte fissa della remunerazione del personale dipendente;
- una eventuale parte non ricorrente che ha una valenza incentivante ed è vincolata al raggiungimento di determinati obiettivi; questa viene equiparata alla parte variabile della popolazione dei dipendenti.

Gli eventuali piani di incentivazione degli agenti aventi natura straordinaria sono proposti e valutati dal Consiglio di Amministrazione.

Le pattuizioni, stipulate in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica, che prevedono in tali circostanze l'eventuale riconoscimento di pagamenti o altri benefici al personale più rilevante (c.d. *golden parachute*) assicurano che tale riconoscimento sia opportunamente giustificato e collegato, attraverso idonei meccanismi: *i*) alla performance, al netto dei rischi, e ai comportamenti individuali; *ii*) alla performance al netto dei rischi e ai livelli patrimoniali e di liquidità della Banca. Al momento del riconoscimento, la Banca valuta e documenta la corretta applicazione dei suddetti meccanismi, con riferimento, tra l'altro, alla congruità degli importi da riconoscere.

Detti importi sono pattuiti nel rispetto dei criteri e limiti fissati dall'Assemblea dei soci, tenendo conto – tra l'altro – della durata del rapporto di lavoro intercorso. Essi sono assoggettati alle disposizioni relative alla componente variabile della remunerazione quale che sia il titolo, la qualificazione giuridica e la motivazione economica per i quali vengono assegnati.

In particolare, detti importi non potranno eccedere le 24 mensilità lorde e comunque non potranno superare il limite massimo di 2 milioni di Euro lordi. Per il personale diverso dal personale più rilevante, gli importi da corrispondere in caso di scioglimento del rapporto o cessazione anticipata dalla carica non potranno eccedere le 36 mensilità lorde fermo restando il suddetto limite massimo di 2 milioni di Euro lordi.

Le previsioni dei capoversi che precedono non si applicano agli importi riconosciuti a titolo di patto di non concorrenza, per la quota che non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa.

In assenza di criteri e limiti (in termini di annualità fissa) approvati dall'Assemblea, i *golden parachute* non possono essere riconosciuti.

I *golden parachute* sono inclusi nel calcolo del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione relativo all'ultimo anno di rapporto di lavoro o permanenza in carica, con l'eccezione degli importi pattuiti e riconosciuti:

i) in base a un patto di non concorrenza, per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, non eccede l'ultima annualità di remunerazione fissa;

ii) nell'ambito di un accordo tra la Banca e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia attuale o potenziale, purché gli importi siano calcolati, per il personale più rilevante inquadrato come dirigente, in conformità a quanto previsto dall'art.28 del CCNL Dirigenti Credito attualmente vigente, come di volta in volta modificato, tenendo conto della retribuzione di riferimento, dell'età anagrafica del dirigente e della sua anzianità di servizio. Per il personale più rilevante non dirigente, gli importi saranno calcolati in linea con quanto previsto dalla legge italiana tenendo conto della retribuzione di riferimento, dell'età anagrafica dell'individuo e della sua anzianità di servizio. Detti importi non potranno comunque eccedere le 24 mensilità lorde e non potranno superare il limite massimo di 2 milioni di Euro lordi.

12.4 - Rapporti tra componente fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'art. 94, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2013/36/UE

L'entità della componente variabile deve risultare proporzionata rispetto alla componente fissa. In linea con le Disposizioni di vigilanza, lo Statuto della Banca prevede che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione non può essere superiore al 200%, assicurando in tal modo il mantenimento di un'adeguata proporzione tra componente fissa e componente variabile della remunerazione.

Per quanto riguarda il rapporto tra la componente variabile e quella fissa:

- a) per i responsabili delle funzioni di controllo non può superare il 33%;
- b) per le funzioni di *Shared Services* non può superare il 100% (rapporto 1:1);
- c) per le funzioni di Business e per l'Amministratore Delegato non può superare il 200% (rapporto 2:1).

Sempre nel rispetto dei limiti fissati dalle Disposizioni di Vigilanza, eventuali eccezioni devono essere appositamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

12.5 - Criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione

Gli obiettivi del *MyPerformance* si articolano in obiettivi di contributo e obiettivi di competenza.

Come sopra evidenziato, gli obiettivi di contributo misurano gli elementi quantitativi richiesti dal ruolo, come ad esempio la raccolta netta per un *Relationship Manager* o la realizzazione di un progetto per un *Project Manager*.

Gli obiettivi di competenza misurano gli elementi qualitativi richiesti dal ruolo e si ispirano al Modello di Competenze definito dal Gruppo Credit Suisse.

I cinque obiettivi di competenza sono: 1 - *Proactive Approach*: essere sempre alla ricerca di costanti progressi, impegnarsi a favorire i miglioramenti e rivolgersi ai membri del gruppo prima che questi ci interpellino per chiedere supporto e consigli. 2 - *Principled Behaviour*: sostenere gli standard di compliance, rischio e controllo di Credit Suisse, e svolgere i propri compiti con diligenza e disciplina. 3 - *Partnership*: agire sempre nell'interesse dei clienti e lavorare con i colleghi in qualità di partner autorevole, andando oltre quanto ci si attende da noi e concentrandoci sul lungo termine. 4 - *People leadership*: incoraggiare la collaborazione e ottenere l'ammirazione di chi lavora con noi per la nostra capacità di essere guida, ispirazione e motivazione. 5 - *Professional skills*: ampliare in modo sistematico la nostra conoscenza ed esperienza, offrire suggerimenti chiarificatori e sviluppare soluzioni efficaci.

12.6 - Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e ogni altra prestazione non monetaria

La componente variabile nei confronti dell'Amministratore Delegato è determinata partendo dagli importi stanziati dall'azionista a favore della Banca (che riflettono i risultati del gruppo a livello internazionale), prendendo in considerazione principi sia qualitativi (corretto sviluppo delle attività svolte dalla Banca Italiana, rispetto delle regole di settore e di gruppo) che quantitativi (risultato economico della strutture commerciali), riferiti a periodi di tempo congrui e comunque superiori all'anno.

La componente variabile nei confronti dei dipendenti è determinata partendo dagli importi stanziati dall'azionista a favore della Banca e ripartiti dai responsabili delle funzioni aziendali sulla base del sistema di valutazione adottato a livello mondiale da Credit Suisse, nonché del rispetto di regole qualitative e, per il settore commerciale, quantitative.

La remunerazione per gli agenti si compone di:

- una parte ricorrente, prevista dal Contratto di Agenzia, determinata in misura percentuale su categorie di prodotti e su servizi di investimento prestati dalla Banca (provvigioni), in linea con quanto praticato comunemente dal mercato di riferimento e nel rispetto del migliore interesse per i clienti. Questa parte di remunerazione ricorrente provvigionale è corrispondente alla c.d. parte fissa della remunerazione del personale dipendente;

- una eventuale parte non ricorrente (c.d. incentivante), vincolata al raggiungimento di determinati obiettivi, che viene equiparata alla parte variabile della popolazione dei dipendenti.

Gli eventuali piani di incentivazione degli agenti aventi natura straordinaria sono proposti e valutati dal Consiglio di amministrazione della Banca che determina ex ante e corregge ex post la parte non ricorrente della remunerazione, tenendo in considerazione specifici indicatori di rischio operativa al fine di promuovere la correttezza dei comportamenti e il collegamento con i rischi legali e reputazionali che possono ricadere sulla Banca. La correzione ex post della remunerazione non ricorrente di ciascun soggetto (effettuata attraverso i meccanismi di *bonus/malus* e *claw back*) si basa su indicatori determinati secondo il principio di proporzionalità e idonei a riflettere in modo efficace e anticipato anomalie o criticità nelle relazioni con la clientela e nei rischi assunti per conto della Banca.

12.7 - Analisi quantitativa

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni retributive delle categorie di “personale rilevante” della Banca.

Personale identificato Credit Suisse (Italy) S.p.A. - anno 2019 (dati in k Euro)

Area di Business	N	Rem Totale 2019 ≥ €1m	Remunera zione Totale 2019	Remunera zione fissa al 31/12/19	Remunera zione Variabile Totale 2019 (A+B+C+D)	Remunera zione Variabile 2019 Upfront - cash A	Remunerazi one Variabile 2019 Differita - Phantom Shares B	Remunera zione Variabile 2019 Differita - Performan ce Shares C	Remunera zione Variabile 2019 Differita - cash CCA D
Alta Dirigenza	2	1	1'321	671	650	256	118	197	79
altro personale / IWM	14	0	5'608	3'207	2'401	1'171	369	615	246
altro personale /Corp Functions	8	0	1'439	1'147	292	292	-	-	-

Area di Business	N	cash/ totale variabile	phantom shares/ totale variabile	performan ce shares/ totale variabile	CCA/ totale variabile	totale variabile/ remuneraz ione fissa	Trattamenti Inizio Rapporto	Trattamen ti Fine Rapporto
Alta Dirigenza	2	39%	18%	30%	12%	97%	0	0
altro personale / IWM	14	49%	15%	26%	10%	75%	0	0
altro personale /Corp Functions	8	100%	0%	0%	0%	25%	0	0

Il numero dei soggetti indicati e relativo compenso sono riproporzionati ai mesi di effettiva dipendenza

13. Leva finanziaria

La Banca si è data nel RAF un limite minimo del 4% del coefficiente di leva finanziaria di cui al CRR ai fini della gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva richiamato al paragrafo 1 del presente documento nell'ambito degli "Altri rischi" (o rischi di "secondo pilastro").

Il coefficiente di leva finanziaria alla fine dei singoli trimestri del 2019 era pari a:

Marzo	5,8%
Giugno	5,5%
Settembre	5,6%
Dicembre	5,8%

Il numeratore del coefficiente è rappresentato dal capitale primario di classe 1.

L'aumento dell'esposizione creditizia (accompagnato dall'utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio di credito per la determinazione del requisito di capitale per il rischio creditizio), l'incremento della liquidità derivante dalla raccolta diretta dalla clientela ovvero dalla Casa madre svizzera (per operazioni di gestione del rischio di liquidità), oltre ad eventuali diminuzioni dei fondi propri, sono possibili fonti del rischio di leva finanziaria eccessiva.

14. Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio creditizio verso clienti, la Banca adotta le tecniche di attenuazione del rischio di credito ammissibili ai fini della determinazione del requisito patrimoniale secondo le Disposizioni di vigilanza applicabili, per quanto riguarda le seguenti tipologie di garanzie:

- Garanzie reali finanziarie (pegno su titoli a valore, pegno diretto su singoli strumenti e pegno su conto corrente);
- Garanzie reali immobiliari (di tipo residenziale e non residenziale);
- Garanzie personali (fideiussioni rilasciate da banche a garanzia di esposizioni verso clienti);
- Altre garanzie reali (Polizze assicurative Vita collocate da terzi nella forma del pegno e/o cessione).

Il rischio creditizio deriva dall'erogazione di finanziamenti e dall'emissione di garanzie, quale servizio accessorio offerto alla clientela della Banca che già usufruisce dei servizi d'investimento. La forma principale è quella del credito di breve termine garantito da strumenti finanziari quotati nei principali mercati regolamentati (c.d. "Lombard"). La Banca eroga inoltre in misura più ridotta crediti garantiti da ipoteca su immobili (mutui e anticipazioni fondiarie).

Il portafoglio creditizio è prevalentemente assistito da adeguate garanzie reali o rappresentate comunque da patrimoni mobiliari e immobiliari di ammontare superiore al credito concesso e/o da fideiussioni bancarie.

Inoltre, per garantire il rispetto del limite previsto dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di attività di rischio verso soggetti collegati (e, conseguentemente, anche ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio creditizio), la Banca ha adottato le tecniche di attenuazione del rischio di credito anche con riferimento alle esposizioni verso il Gruppo Credit Suisse, tramite la sottoscrizione con la Casa Madre svizzera di appositi contratti di pegno su titoli obbligazionari e contante di proprietà della Credit Suisse AG depositati presso la Banca nonché di compensazione delle poste in bilancio.

In coerenza con le politiche del Gruppo Credit Suisse in materia di *Loan to Value ratio* ("LTV" o valore di anticipo), la concentrazione dei portafogli a garanzia viene valutata per:

- i) singolo titolo;
- ii) tipologia di strumento finanziario;
- iii) area geografica di appartenenza degli emittenti dei titoli;
- iv) divisa di denominazione dei titoli;
- v) liquidabilità del portafoglio e dei singoli titoli.

In presenza di una concentrazione eccessiva, la Banca provvede a ridurre il LTV applicato al portafoglio a garanzia, con le modalità previste nelle medesime politiche di cui sopra del Gruppo Credit Suisse.

La Banca ha utilizzato nel 2019 la compensazione delle poste in bilancio con la Credit Suisse AG ai fini dell'attenuazione del rischio di credito. Non sono invece stati utilizzati allo stesso fine derivati creditizi.

14.1 Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.

Per le diverse tipologie di garanzie considerate eleggibili ai fini della normativa sulla *Credit Risk Mitigation* viene controllato il rispetto delle condizioni generali e specifiche richieste dalla normativa stessa per l'eleggibilità delle garanzie ai fini del requisito patrimoniale.

I controlli, svolti con cadenza mensile sono riconducibili alle seguenti due categorie:

- “controlli formali”: finalizzati a verificare che i dati rilevanti ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in tema di *Credit Risk Mitigation* siano presenti e correttamente valorizzati nel sistema informatico;

- “controlli di merito”: riguardanti l'andamento del requisito patrimoniale a fronte del rischio creditizio e l'analisi degli “scarti di eleggibilità”, ovvero delle garanzie non ammissibili, in base alle Disposizioni di vigilanza, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio creditizio.

Gli esiti dei controlli di cui sopra, gli interventi necessari per la sistemazione delle eventuali anomalie risultanti dagli stessi, la pianificazione di tali interventi ed il monitoraggio del loro realizzo sono discussi nell'ambito di apposite riunioni mensili a cui partecipano le varie unità della Banca coinvolte nei controlli di cui sopra nonché la funzione di controllo dei rischi, secondo quanto previsto nel suddetto manuale procedurale.

La tabella seguente riporta separatamente per ciascuna classe regolamentare il valore dell'esposizione totale che è coperto da garanzie reali, personali e altre garanzie ammissibili ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito in base alla normativa vigente. Le esposizioni stesse risultano peraltro ulteriormente garantite da altre garanzie non ammissibili ai fini di cui sopra.

CLASSE DI ESPOSIZIONE	Valore dell'esposizione	Garanzie reali finanziarie: valore rettificato
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali	648'163	-
Esposizioni verso o garantiti da enti	714'260	124'965
Esposizioni verso imprese	2'185'486	740'736
Esposizioni al dettaglio	380'259	195'150
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili	146'766	146'766
Esposizioni scadute	1	-
Esposizioni in strumenti di capitale	32'965	-
Altre esposizioni	27'274	-
Totale	4'135'174	1'207'617

15. Attività impegnate e non impegnate

La Banca non ha attività esplicitamente o implicitamente impegnate oggetto di un accordo per fornire a un'operazione forme di garanzia (*security o collateral*) o supporto al credito (*credit enhancement*), fatti salvi i depositi cauzionali a fronte di margini iniziali e di variazione sull'operatività in strumenti derivati effettuata per conto della clientela, in relazione alla quale la Banca assume idonee garanzie dai clienti stessi.

Al 31 dicembre 2019 i depositi cauzionali di cui sopra ammontavano a Euro 11 milioni.